

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 073/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 25 ottobre 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1 RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. LUIGI BAIONI;
- SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL CALC. MARCO SACCUCCI;
- AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI,

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F. ED ALL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - NOTA N. 7439/444 PF 12-13/AM/MA DEL 15.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 30.9.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Ostia Mare Lido Calcio di Ostia (Roma) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2 RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BATTIPAGLIESE/LICATA 1931 DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 2.10.2013)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3 RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATELICA/MACERATESE DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 2.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Maceratese S.R.L.S.D. di Macerata. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4 RICORSO A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CARNEVALE DAVIDE SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS 1909/SANCOLOMBANO DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo (Firenze) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Carnevale Davide a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5 RICORSO S.S.D.A.R.L. CALCIO CITTA' DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE MARTINO RAFFAELE SEGUITO GARA CALCIO CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO FOOTBALL CLUB DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D.A.R.L. Calcio Città di Brindisi di Brindisi, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6 RICORSO ALMA JUVENTUS FANO 1906 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GINESTRA PAOLO SEGUITO GARA ALMA JUVENTUS FANO/FERMANA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Alma Juventus Fano 1906 di Fano (Pesaro-Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7 RICORSO POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCHEGGIANI FRANCESCO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/MACCARESE GIADA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Maccarese Giada di Maccarese (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 25 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete